SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 aprile 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2020.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle D.O.P. e I.G.P. dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini D.O.P. e I.G.P., concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini D.O.P. e I.G.P. consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della D.O.P. «Vino Nobile di Montepulciano» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta D.O.P.;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Toscana su istanza del Consorzio del vino nobile di Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini D.O.P. e I.G.P. di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 30 gennaio 2020;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica.

Vista la nota n. 0019480 del 3 aprile 2020 con la quale il Consorzio del vino nobile di Montepulciano ha chiesto di prevedere un periodo per lo smaltimento delle etichette già detenute negli stabilimenti delle ditte interessate e conformi alle disposizioni di etichettatura del preesistente disciplinare della D.O.P. «Vino Nobile di Montepul-

ciano», nel rispetto di determinate condizioni da inserire all'art. 7 del disciplinare consolidato con la modifica in questione, riportato in allegato al presente decreto;

Vista altresì la nota n. 0019481 del 3 aprile 2020 con la quale la Regione Toscana ha espresso il parere favorevole alla predetta richiesta del Consorzio del vino nobile di Montepulciano;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della D.O.P. dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della D.O.P. dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2020;

2. Il disciplinare di produzione della D.O.P. dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della D.O.P. dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini D.O.P. e I.G.P.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» è riservata ai vini rosso e rosso riserva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ART. 2.

Base ampelografica

2.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.

Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

2.2 La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», deve essere adeguata, entro la quinta vendemmia successiva alla data di pubblicazione del disciplinare di produzione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2010.

2.3 Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.

2.4 Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.

2.5 È consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata, iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» siano anche iscritti allo schedario dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».

ART. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende:

parte del territorio del Comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del Comune di Montepulciano - Frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

4.2 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

4.3 È vietata ogni pratica di forzatura.

4.4 È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», la densità minima ad ettaro deve essere di 3330 ceppi.

4.6 La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata.

4.7 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite sopra indicato, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

4.8 Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

4.9 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Montepulciano.

5.2 Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del disciplinare di produzione del Vino Nobile di Montepulciano) allo schedario del vino D.O.C.G. «Vino Nobile di Montepulciano».

Restano valide le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del precedente disciplinare di produzione.

5.3 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

5.4 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori le seguenti possibili opzioni:

1) 24 mesi di maturazione in legno;

2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti mesi in altro recipiente;

3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente.

Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno non potrà essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potrà essere temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno.

5.5 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non può essere immesso in consumo prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

5.6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione «riserva», fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti dal presente articolo.

5.7 Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno, come previsto nel presente articolo, ed affinamento in bottiglia devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione anche per la tipologia con menzione «riserva» viene calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per colmature.

5.8 È consentito a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

5.9 È consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo autorizzate, da presentarsi, a cura del vinificatore, entro il 16° mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

5.10 Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione.

Conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica affinché le caratteristiche particolati del vino possano essere preservate così come la garanzia dell'origine. Le caratteristiche particolari conferiscono una elevata qualità e reputazione al vino presso i consumatori internazionali ed hanno prodotto una immagine di primo piano in Italia e nel Mondo. Tale qualità e caratteristiche particolari risultano dalla combinazione di fattori naturali ed umani e sono connesse alla zona geografica

d'origine e per essere conservate richiedono vigilanza e sforzi. Risulta pertanto che il rischio per la qualità del vino offerto al consumo è maggiore quando il vino è trasportato ed imbottigliato al di fuori della zona di produzione che non nel caso in cui esso sia stato trasportato ed imbottigliato all'interno della zona di produzione.

Il disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano prevede dal 26 luglio 1999 l'obbligo dell'imbottigliamento in zona in modo che le operazioni d'imbottigliamento vengano effettuate nel rispetto delle condizioni ottimali di produzione dalle imprese che hanno una esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino. Anche i controlli sono di conseguenza particolarmente efficaci a garanzia e salvaguardia della natura, identità, qualità, composizione e dell'origine del vino.

Conformemente al medesimo art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di vinificazione, è tuttavia consentito, per la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non avente diritto alla menzione «riserva», su richiesta da effettuarsi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» nell'intero territorio della Regione Toscana alle cantine che imbottigliano il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» da almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del disciplinare di produzione di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1999.

5.11 Il soggetto che intende commercializzare una partita di vino sfuso destinato alla D.O.C.G. Vino Nobile di Montepulciano all'interno della zona di produzione, nonché i soggetti che trasferiscono il vino D.O.C.G. Vino Nobile di Montepulciano al di fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga di cui al comma precedente, devono darne comunicazione all'Organismo di controllo incaricato almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento stesso. Tali partite di vino, oggetto di commercializzazione o imbottigliamento fuori zona, devono rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo art. 6.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

6.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;

sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, per la tipologia con menzione «riserva» 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

6.2 È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

7.2 È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore nonché delle altre menzioni facoltative nel rispetto delle vigenti norme. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi e evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.

7.4 È obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata:

Vino Nobile di Montepulciano;

denominazione di origine controllata e garantita (oppure l'acronimo D.O.C.G.);

Toscana.

Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vino Nobile di Montepulciano».

Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vino Nobile di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonché deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Vino Nobile di Montepulciano». Nel caso in cui i termini che compongono il nome «Vino Nobile di Montepulciano» abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano».

Tuttavia, l'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana», nel rispetto delle seguenti condizioni:

le etichette in questione devono essere riferite alle sole produzioni derivanti dalle vendemmie 2018 e precedenti ed essere detenute negli stabilimenti delle ditte interessate antecedentemente alla data del 30 giugno 2020;

le relative partite di vino devono essere confezionate entro la data del 30 giugno 2022.

7.5 Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Recipienti

8.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

8.2 Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

Il comprensorio del Vino Nobile ricade interamente nel Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena. Ad eccezione della zona di fondovalle nella Valdichiana, esclusa dalla zona di produzione, tutto il territorio è compreso nell'area collinare di produzione che passa da 250 a 600 metri di altitudine.

Il substrato geologico è piuttosto uniforme e nettamente caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini. È costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine. Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la Valdichiana, si sviluppano su sedimenti continentali del Pleistocene antico.

La litologia del territorio è quindi caratterizzata da sabbie e argille marine, con presenza di conglomerati nella parte ad est del territorio. Le sabbie sono caratteristiche di Montepulciano e in Toscana si ritrovano così diffuse solo a San Gimignano, mentre sono pressoché assenti sia a Montalcino che nel Chianti Classico.

In sintesi, complessivamente si distinguono 4 tipologie di suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso (serie pedologica cosiddetta Cusona, Strada e San Gimignano) o limo-argilloso (serie Quercia e Monte, quest'ultima poco produttiva ed a maturazione precoce) con disponibilità idriche crescenti, e quelli su pleistocene da paleosuoli o suoli recenti (serie Poggio Golo, Nottola e Valiano, che favorisce una maggiore produttività delle piante).

Per caratteristiche chimiche i suoli del Pliocene sabbioso presentano bassa capacità di scambio cationico e conducibilità, con valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si rilevano valori più elevati di calcare e di conducibilità; i suoli evoluti su sedimenti del pleistocene sono simili tra loro per capacità di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli recenti.

Dal punto di vista meteorologico la zona è caratterizzata da un clima mediterraneo. Le temperature più elevate si rilevano in luglio e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori più bassi, che favoriscono l'evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve. L'indice Winkler è mediamente pari a 1900°, con livelli inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°.

Le piogge medie, su base pluriennale, sono pari a 690 mm in gran parte del territorio, e solo nella zona sud arrivano a circa 740 mm. La massima intensità piovosa si registra in ottobre e novembre, mentre l'estate è tendenzialmente asciutta.

A2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Le radici della viticoltura e dell'enologia sono parte integrante del territorio, della cultura, della storia, dell'economia e delle tradizioni locali di Montepulciano.

Il vino prodotto in questo comprensorio riveste storicamente una connotazione nobiliare ed aristocratica, con le produzioni destinate non all'autoconsumo ma al commercio, come testimoniano tanti atti di vendita registrati dal 789 in poi.

Con un documento del 1350 furono stabilite le prime clausole per il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano. Il vino ha assunto fama internazionale fino dal XVII secolo, quando fu celebrato da Francesco Redi come «Re di ogni vino», e nel corso dei secoli la viticoltura ha poi mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio.

La prima citazione conosciuta di «Vino Nobile» è datata 1787 «per rimborso al cuoco di casa Marsichi per spesa per il vitto, non compreso il vino portato da Monte Pulciano per nostro servizio L. 50,15. Vino Nobile portato per regalare al Conservatorio detto il Conventino per le obbligazioni contratte...». Quanto sopra si legge in una lunga «Nota di Viaggio per suor Luisa Sisti e signore Maestre» redatta da Giovan Filippo Neri, Governatore del Regio Ritiro di S. Girolamo in Montepulciano.

Cosimo Villifranchi, medico fiorentino, nell'anno 1773 riporta nella sua celebre Oenologia Toscana la maniera di fare il vino a Montepulciano descrivendo le varietà delle uve, ma anche il territorio (il territorio di Montepulciano che produce il vino migliore si stende dalla Città per la parte di levante da due in tre miglia dall'una all'altra banda di tal direzione, territorio tutto situato in costa…). Segue la descrizione delle aziende produttrici, dei sistemi di coltivazione e vinificazione nonché ulteriori informazioni sulla natura del suolo: «il suolo o terreno della costa di Monte Pulciano è per la maggior parte tufo, e terra sciolta arenosa, e sassola».

Nella «Statistica agraria della Val Di Chiana» di Giuseppe Giulj (1830), nel capitolo relativo a «Delle specie di vino scelto e dei modi di fabbricarlo», è riportato che: «a cinque specie si possono ridurre i vini scelti, che si fabbricano in una certa quantità nella valle, e sono quelli neri, il Vino Nobile di Monte Pulciano, e l'aleatico; fra quelli bianchi vi si contano il Moscadello, il vermut ed il Vin Santo; parlerò del modo tenuto per fabbricarli, e comincerò a dare la descrizione di questi dettagli da quelli relativi al vino di Monte Pulciano, per essere quello che è conosciuto in tutta l'Europa … Le vigne destinate per la coltivazione di questa specie di vino sono poste in collina in terreno tufaceo, ed in conseguenza sterile, ed esposte al mezzogiorno, onde le viti siano dominate dal sole. Poco è il prodotto di dette piante, ma l'uva vi giunge a perfetta maturità, ed ha un odore ed un sapore non comune all'uva delle stesse specie prodotta da viti non coltivate in tali località». L'Autore prosegue elencando i vitigni, le caratteristiche delle uve e del sistema di fermentazione e condizionamento.

A qualche anno prima (1828) risale la prima spedizione del Vino Nobile in America via nave, come riportato dal Giornale Agrario della Toscana, edito dall'Accademia dei georgofili.

A giustificazione dell'importanza assegnata alla produzione enologica locale, è da citare la storica presenza delle cantine nel sottosuolo dei palazzi signorili della città di Montepulciano, cantine in parte tuttora utilizzate per l'invecchiamento del vino

Dumas, nel celebre romanzo «Il Conte di Montecristo» scritto fra il 1844 ed il 1846 afferma che con la cacciagione «… un fiasco di vino di Montepulciano dovevano completare il pranzo.»

Il Vino Nobile di Montepulciano ha ottenuto la denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966 e grazie alla sua reputazione internazionale è stato successivamente uno dei primi vini a fregiarsi della denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), con il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, ed il primo vino in assoluto in Italia ad avere apposto il contrassegno sostitutivo della fascetta di Stato da apporre sui sistemi di chiusura della bottiglia come sistema anti sofisticazione che certifica l'autenticità del prodotto a garanzia della sua origine.

Complessivamente l'incidenza dei fattori umani è da riferirsi all'individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono oggi parte integrante del disciplinare di produzione.

base ampelografica dei vigneti: il Sangiovese, in particolare il biotipo locale chiamato Prugnolo gentile, costituisce la base ampelografica del vino Nobile. Il vitigno è coltivato da lungo tempo a Montepulciano e molti sono in proposito i riferimenti storico-bibliografici, tra questi risultano fondamentali quelli di Villifranchi (1773) e Cinelli (1873).

Tra i vitigni complementari si sono nel tempo individuate diverse varietà ad uva nera, sia del germoplasma autoctono (Canaiolo nero, Mammolo) che internazionale, in grado di esaltare le potenzialità del territorio e del vitigno base.

le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura: le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo, sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla superficie, in modo da agevolare le operazioni colturali e contenere le rese entro i limiti produttivi previsti dal Disciplinare. Sono rappresentate da controspalliere con sistemi di potatura corta (cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (Guyot).

I sesti d'impianto sono evoluti verso densità medio-alte, con un minimo di 3.330 piante/ha.

le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle consolidate in zona per la vinificazione di uve nere destinate alla produzione di vini dalla lunga tenuta nel tempo. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di maturazione di due anni, di cui almeno 1 in contenitori di legno. Per la tipologia riserva, riferita a vini maggiormente strutturati e di corpo, la maturazione minima deve essere pari a tre anni.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La D.O.C.G. Vino Nobile di Montepulciano è riferita a due tipologie di vino rosso (base e riserva) che si differenziano per struttura e alcolicità, oltre che per la durata della maturazione dei vini. Dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico il vino presenta caratteristiche peculiari della zona di produzione, come riportato all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione.

In particolare i vini si presentano di colore rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. Evidenziano un profumo intenso, etereo, con caratteristiche note fruttate (amarena), floreali (viola) e speziate; al gusto sono molto strutturati, equilibrati ed eleganti, con tannicità evidente che conferisce buona serbevolezza nel tempo.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

L'interazione tra i diversi fattori naturali ed umani ha permesso in primo luogo di conservare la connotazione viticola al territorio di Montepulciano, che nel tempo non ha subito l'urbanizzazione che ha caratterizzato diverse altre aree della Toscana.

Il ruolo esercitato dall'ambiente di coltivazione sulle caratteristiche qualitative del vino è dimostrato dagli studi sul territorio e dalle indagini di zonazione svolte fino dal 1989 (Campostrini e Costantini,

1996), le quali hanno evidenziato come i suoli presenti nel territorio di produzione del Vino Nobile conferiscono in particolare al Sangiovese note sensoriali caratteristiche di amarena, viola e speziato.

Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttività e la qualità dell'uva nelle diverse situazioni viene modulata attraverso opportuni interventi antropici di tecnica colturale e di gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli meno fertili fino all'inerbimento in quelli che imprimono maggiore produttività. Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali, vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualità delle uve vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione.

L'orografia collinare e l'esposizione dei vigneti contribuiscono a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla coltivazione della vite.

Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse piogge estive (media di luglio inferiore a 30 *mm)* determinano in genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di maturazione a discapito dell'accrescimento vegetativo delle piante.

L'elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell'uva ed una predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed inizio ottobre l'elevata escursione termica tra giorno e notte, in particolare alle quote maggiori, favorisce la complessità aromatica e fenolica delle uve.

La secolare storia del vino di Montepulciano dall'epoca etrusca ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e reperti archeologici, è alla base del fattore umano di esperienze e coltura che nel tempo, in interazione con l'ambiente, hanno individuato, sviluppato e selezionato le pratiche più consone per la produzione enologica di qualità.

Fino dalle sue origini remotissime Montepulciano fonde con il vino la sua storia come testimonia una *kylix* (tazza da vino) rinvenuta nel 1868 in una tomba etrusca nei pressi della città.

Il documento più antico riferibile al vino di Montepulciano è del 789: il chierico Arnipert offre alla chiesa di San Silvestro sull'Amiata un pezzo di terra coltivata a vigna posta nel castello di Policiano. In seguito il Ripetti nel suo «Dizionario storico e geografico della Toscana» cita un documento che risale al 1350, nel quale si stabiliscono le clausole per il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano.

È comunque documentato fin dall'alto Medioevo che i vigneti di Mons Pulitianus producevano vini eccellenti, e alla metà del 1500 Sante Lancerio, cantiniere di Papa Paolo III Farnese, celebrava il Montepulciano «perfettissimo tanto il verno quanto la state odorifero, polputo, non agrestino, né carico di colore, sicchè è vino da Signori» per le tavole dei nobili, appunto, anche se le etichette più remote indicavano semplicemente Rosso Scelto di Montepulciano.

Passando al XVII secolo, ricordiamo come Francesco Redi, insigne come medico, naturalista e poeta, esaltasse nel suo ditirambo «Bacco in Toscana» del 1685, con tanta efficacia il vino. Il Redi immagina che Bacco e Arianna elogino i migliori vini della Toscana: «Bella Arianna con bianca mano versa la manna di Montepulciano…», e conclude «Montepulciano d'ogni vino è Re!». Il poemetto ebbe un grande successo ed arrivò, di corte in corte, nelle mani di Guglielmo III re d'Inghilterra. Forse è proprio al Redi e alla celebrità che procurò ai vini toscani con il suo scritto che si deve la predilezione del re Guglielmo per questi vini. Ne è testimonianza il viaggio compiuto nel 1669 da una delegazione inglese nel Granducato di Toscana per procurare alla corte inglese il Moscadello di Montalcino ed il Vino Nobile di Montepulciano.

Alla fine del XIX secolo è sentita l'esigenza di istruire le maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882 viene istituita una scuola pratica di agricoltura e tuttora al confine con il vicino Comune di Cortona è attivo un Istituto tecnico agrario.

Più recentemente, nel 1933, nella pubblicazione «Vini tipici senesi» a cura di Montanari e Musiani, si trova una dettagliata descrizione delle tecniche di produzione del Vino Nobile Di Montepulciano, molto simile agli odierni disciplinari delle denominazioni.

Nel 1937 viene fondata una cantina sociale con l'intento di creare una struttura per la commercializzazione del vino prodotto anche dai piccoli coltivatori e nel 1965 nasce il Consorzio dei produttori del Vino Nobile.

La storia più recente del Vino Nobile di Montepulciano è contraddistinta da un'evoluzione, in linea con i più moderni orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e della vinificazione. Le densità d'impianto sono quindi andate ad aumentare, in modo da ridurre la produzione unitaria di uva per pianta, e le forme di allevamento e potatura sono state orientate verso sistemi che favoriscono l'ottimale sviluppo vegeto-produttivo e un idoneo stato sanitario dell'uva. Allo stesso tempo, in cantina si sono ottimizzate le fermentazioni, il periodo di maturazione in legno e l'impiego dei diversi contenitori, allo scopo di ottenere un vino di grande struttura, dotato di longevità e stabilità nel tempo.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo: Valoritalia S.r.l. - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - via Piave n. 24 - 00187 Roma; tel.: +39 06 45437975; fax: +39 06 45438908; e-mail: info@valoritalia.it

10.2 La Società Valoritalia S.r.l. - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *1*

ELENCO VITIGNI COMPLEMENTARI IDONEI ALLA PRODUZIONE DEL VINO A D.O.C.G. VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO.

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D'Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera.
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.

34. Greco B.
35. Groppello di Santo Stefano N.
36. Groppello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbech N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Muller Thurgau B.
55. Orpicchio B.
56. Petit manseng B.
57. Petit verdot N.
58. Pinot Bianco B.
59. Pinot Grigio G.
60. Pinot Nero N.
61. Pollera Nera N.
62. Prugnolo Gentile N.
63. Pugnitello N.
64. Rebo N.
65. Refosco dal Peduncolo rosso N.
66. Riesling Italico B.
67. Riesling Renano B.
68. Roussane B.
69. Sagrantino N.
70. Sanforte N.
71. Sauvignon B.
72. Schiava Gentile N.
73. Semillon B.
74. Syrah N.
75. Tempranillo N.
76. Teroldego N.
77. Traminer Aromatico Rs
78. Trebbiano Toscano B.
79. Verdea B.
80. Verdello B.
81. Verdicchio Bianco B.
82. Vermentino B.
83. Vermentino Nero N.
84. Vernaccia di San Gimignano B.
85. Viogner B.

ALLEGATO *B*

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO «VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO»

Documento unico.

NOME DEL PRODOTTO:

Vino Nobile di Montepulciano.

TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:

DOP - Denominazione di origine protetta.

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI:

1. Vino.

DESCRIZIONE DEI VINI:

Vino Nobile di Montepulciano tipologie rosso e rosso riserva;
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% *vol)* 12,50;
13,00 nella tipologia riserva;
estratto non riduttore minimo (g/l) 23,00.

Caratteristiche analitiche generali	
titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	
acidità totale minima:	4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	20,00
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

PRATICHE DI VINIFICAZIONE

a. Pratiche enologiche specifiche.

Vino Nobile di Montepulciano;
Pratica enologica specifica;
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni, di cui almeno 1 in contenitori di legno.
Vino Nobile di Montepulciano;
Pratica enologica specifica;
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la qualificazione «riserva».

b. Rese massime:

Vino Nobile di Montepulciano:
8,000 chilogrammi di uve per ettaro;
Vino Nobile di Montepulciano:
56 ettolitri per ettaro.

ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA:

la zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, Regione Toscana. È esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.

VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO:

Sangiovese N. - Sangioveto;

DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI:

«Vino Nobile di Montepulciano».

La secolare storia del vino di Montepulciano dall'epoca etrusca ai giorni nostri è dovuta al fattore umano che nel tempo ha sviluppato esperienze e conoscenze interagendo con l'ambiente e selezionando le pratiche più consone per la produzione enologica di qualità. Lo conoscevano papi e personaggi illustri del passato fra cui, Thomas

Jefferson, Voltarie, e Alexandre Dumas. La prima documentazione storica testimoniante l'uso per esteso del «Vino Nobile di Montepulciano» risale al 1787. Questo patrimonio di conoscenze, è dimostrato dagli studi sul territorio che hanno evidenziato come i suoli di Montepulciano conferiscono al Vino Nobile note sensoriali caratteristiche e riconoscibili.

ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI):

Vino Nobile di Montepulciano - vinificazione e invecchiamento.

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del Comune di Montepulciano;

Vino Nobile di Montepulciano - Imbottigliamento nella zona delimitata;

quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale;

tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona geografica delimitata;

Descrizione della condizione:

l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona di produzione delle uve affinché le caratteristiche particolati del vino possano essere preservate così come la garanzia dell'origine.

Vino Nobile di Montepulciano - etichettatura;

quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale;

tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione: è previsto l'inserimento dell'obbligo in etichetta del termine geografico più ampio «Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vino Nobile di Montepulciano» al fine di informare i consumatori sulla precisa provenienza geografica dei vini.

20A02153

DECRETO 8 aprile 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi sulla DOC «Cortona».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54412, successivamente confermato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2013, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Cortona»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018

Considerato altresì che il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Cortona»;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Cortona». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 2183/2020 del 27 marzo 2020 dall'Organismo di controllo, la Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la denominazione «Cortona»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54412, al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona, con sede legale in Cortona (AR), piazza Signorelli, n. 14, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Cortona».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54408, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A02161

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 aprile 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 663).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del

29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell'emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020;

Considerato che il richiamato art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 630 del 2020 prevede che il Comitato tecnico-scientifico può essere integrato in relazione a specifiche esigenze;

Rilevato che la composizione del Comitato tecnico-scientifico, dalla data di istituzione, è stata più volte integrata da esperti in relazione a specifiche esigenze;

Considerato che, tenuto conto della situazione emergenziale ed al fine di dare continuità all'attività fin qui svolta, occorre rendere stabile la presenza all'interno del Comitato tecnico-scientifico con gli esperti di seguito indicati;

Considerata la necessità, anche in vista della fase di ripresa graduale delle attività sociali, economiche e produttive in coordinamento con il Comitato di esperti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, di rafforzare il Comitato tecnico-scientifico di cui al citato art. 2 dell'ordinanza n. 630 del 2020 con ulteriori esperti;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Comitato tecnico-scientifico

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 è così sostituito:

«Art. 2 *(Comitato tecnico-scientifico)*. — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico-scientifico costituito, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto, dai seguenti componenti:

dott. Agostino Miozzo, coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile - con funzioni di coordinatore del Comitato;

prof. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità;

dott. Claudio D'Amario, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

dott. Mario Dionisio, direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima - aerea e di frontiera del Ministero della salute;

dott. Achille Iachino, direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute;

dott. Sergio Iavicoli, direttore Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL;

dott. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»;

prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute;

dott. Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

dott. Giuseppe Ruocco, segretario generale del Ministero della salute;

gen. Nicola Sebastiani, Ispettore generale della sanità militare del Ministero della difesa;

dott. Andrea Urbani, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;

dott. Alberto Zoli, rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome.

2. Sono altresì componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 i seguenti esperti:

prof. Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento emergenze, anestesiologia e rianimazione del Policlinico universitario «A. Gemelli»;

prof. Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento scienze dell'invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa - collo del Policlinico universitario «A. Gemelli»;

dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi - con compiti di segreteria del Comitato;

dott. Ranieri Guerra, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità;

dott. Francesco Maraglino, direttore dell'Ufficio prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero della salute;

prof. Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia;

prof. Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato sono a totale carico dei partecipanti o delle amministrazioni e strutture di appartenenza.

4. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze attraverso l'invito di ulteriori esperti da parte del coordinatore.».

2. A far data dall'emanazione della presente ordinanza cessano gli effetti del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A02260

ORDINANZA 18 aprile 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 664).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n 656 del 27 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22 recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;

Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ravvisata la necessità di garantire uniformità applicativa dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover assicurare il coordinamento e la più efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli adempimenti mortuari in sicurezza;

Considerata la necessità di evitare l'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;

Vista la circolare prot. 0011285-01/04/2020 emanata dal Ministero della salute;

Viste le richieste delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia;

Ravvisata la necessità, in ragione dell'emergenza Covid -19, di consentire l'espletamento, da parte dei Commissari delegati, dei compiti attribuitigli ai sensi delle ordinanze di protezione civile adottate per fronteggiare le emergenze di protezione civile dichiarate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani;

Sentito il Ministero della salute;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri

1. La formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal responsabile del Servizio comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

Art. 2.

Disposizioni in materia di attività cimiteriale

1. Per far fronte alle necessità di sepoltura, il prefetto ha facoltà di disporre l'ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell'ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria.

Art. 3.

Trasferimento di risorse sulle contabilità speciali

1. Le regioni e province autonome sono autorizzate a trasferire sulle contabilità speciali di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 eventuali ulteriori risorse finanziarie, provenienti anche da donazioni e altre liberalità, giacenti sui propri bilanci o su appositi conti correnti e finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

2. Qualora le risorse aggiuntive di cui al comma 1 provengano dai bilanci regionali, con successiva ordinanza sono identificati la provenienza ed il relativo ammontare.

3. Per far fronte alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Lombardia è autorizzata a trasferire le risorse finanziarie, derivanti da donazioni e altri atti di liberalità effettuati a favore della medesima amministrazione, ammontanti ad euro 37.466.837,66 e disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilità speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al presidente della Regione Lombardia-soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

Art. 4.

Disposizioni per consentire il superamento di contesti emergenziali

1. In ragione del contesto di criticità di cui in premessa, è facoltà dei singoli commissari delegati predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A02261

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti smart, sui Libretti nominativi ordinari e sui Libretti nominativi speciali intestati ai minori di età.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a decorrere dal 22 aprile 2020, con riferimento al servizio «Salvadanaio digitale BancoPosta» (di seguito, il «Salvadanaio») - fruibile esclusivamente in app, a valere sul Libretto smart monointestato - è possibile effettuare il trasferimento di somme verso un determinato obiettivo presente sul Salvadanaio dal proprio conto corrente BancoPosta e/o dalla propria Carta PostePay Evolution, anche attraverso versamenti ricorrenti, previa impostazione - direttamente in app - di: frequenza, importo e termine dei versamenti (data determinata o, in alternativa, raggiungimento dell'importo stabilito per un determinato obiettivo).

Si rende noto altresì che - a decorrere dal 30 aprile 2020 - il funzionamento del «Salvadanaio», è consentito dalle 00,00 alle 24,00 tutti i giorni, secondo quanto specificato nel foglio informativo del Libretto smart.

A decorrere dal 22 aprile 2020, inoltre, a valere sul Libretto smart, sul Libretto nominativo ordinario - solo in caso di Libretto cartaceo - e sul Libretto nominativo speciale intestato ai minori di età, il numero massimo di operazioni consecutive senza annotazione sul libretto, è elevato a ottanta.

Si rende noto, infine, ai titolari di Libretto smart e di Libretto nominativo ordinario che, a decorrere dal 27 aprile 2020 e fino al 5 maggio 2020 - solo in caso di Libretto cartaceo - il limite giornaliero di prelevamento a sportello, senza Carta Libretto, in uffici postali diversi da quello di apertura del libretto, è elevato a euro 1.500,00.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it, sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali del Libretto smart, del Libretto nominativo ordinario e del Libretto nominativo speciale intestato ai minori di età, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

20A02278

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 marzo 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1034
Yen	119,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,315
Corona danese	7,4667
Lira Sterlina	0,889
Fiorino ungherese	358,72
Zloty polacco	4,5509
Nuovo leu romeno	4,8278
Corona svedese	11,0375
Franco svizzero	1,0571
Corona islandese	154,3
Corona norvegese	11,6888
Kuna croata	7,6265
Rublo russo	88,1385
Lira turca	7,2475
Dollaro australiano	1,8021
Real brasiliano	5,6511
Dollaro canadese	1,5626
Yuan cinese	7,8337
Dollaro di Hong Kong	8,5559
Rupia indonesiana	18088,04
Shekel israeliano	3,9544
Rupia indiana	83,5
Won sudcoreano	1351,52
Peso messicano	26,246
Ringgit malese	4,7806
Dollaro neozelandese	1,8405
Peso filippino	56,196
Dollaro di Singapore	1,5732
Baht tailandese	36,081
Rand sudafricano	19,7286

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02199

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 marzo 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0956
Yen	118,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,312

Corona danese	7,4674
Lira Sterlina	0,88643
Fiorino ungherese	360,02
Zloty polacco	4,5506
Nuovo leu romeno	4,8283
Corona svedese	11,0613
Franco svizzero	1,0585
Corona islandese	155,6
Corona norvegese	11,51
Kuna croata	7,6255
Rublo russo	85,9486
Lira turca	7,2063
Dollaro australiano	1,7967
Real brasiliano	5,7001
Dollaro canadese	1,5617
Yuan cinese	7,7784
Dollaro di Hong Kong	8,4945
Rupia indonesiana	17869,24
Shekel israeliano	3,9018
Rupia indiana	82,8985
Won sudcoreano	1341,03
Peso messicano	26,1772
Ringgit malese	4,733
Dollaro neozelandese	1,8417
Peso filippino	55,865
Dollaro di Singapore	1,5633
Baht tailandese	35,925
Rand sudafricano	19,6095

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02200

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° aprile 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0936
Yen	117,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,369
Corona danese	7,4642
Lira Sterlina	0,8846
Fiorino ungherese	369,36
Zloty polacco	4,5815
Nuovo leu romeno	4,834
Corona svedese	10,9368
Franco svizzero	1,0564
Corona islandese	156,1
Corona norvegese	11,2685
Kuna croata	7,6285
Rublo russo	86,475
Lira turca	7,2925
Dollaro australiano	1,8053
Real brasiliano	5,7349
Dollaro canadese	1,5601
Yuan cinese	7,7653
Dollaro di Hong Kong	8,4781
Rupia indonesiana	18239,61
Shekel israeliano	3,9015
Rupia indiana	83,6004
Won sudcoreano	1346,48
Peso messicano	26,4097
Ringgit malese	4,7654
Dollaro neozelandese	1,8547
Peso filippino	55,709
Dollaro di Singapore	1,5689
Baht tailandese	36,111
Rand sudafricano	19,6619

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02201

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 aprile 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0906
Yen	117,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,553
Corona danese	7,4661
Lira Sterlina	0,87738
Fiorino ungherese	363,73
Zloty polacco	4,5697
Nuovo leu romeno	4,832
Corona svedese	10,9265

Franco svizzero	1,0551
Corona islandese	155,3
Corona norvegese	11,2345
Kuna croata	7,6305
Rublo russo	85,8405
Lira turca	7,2665
Dollaro australiano	1,797
Real brasiliano	5,7023
Dollaro canadese	1,5451
Yuan cinese	7,7387
Dollaro di Hong Kong	8,4545
Rupia indonesiana	18166,12
Shekel israeliano	3,9777
Rupia indiana	83,326
Won sudcoreano	1339,88
Peso messicano	26,4999
Ringgit malese	4,7524
Dollaro neozelandese	1,838
Peso filippino	55,485
Dollaro di Singapore	1,5617
Baht tailandese	35,961
Rand sudafricano	20,177

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02202

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 aprile 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0785
Yen	117,1
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,539
Corona danese	7,4689
Lira Sterlina	0,8785
Fiorino ungherese	365,15
Zloty polacco	4,5765
Nuovo leu romeno	4,8307
Corona svedese	10,952
Franco svizzero	1,0547
Corona islandese	155,7
Corona norvegese	11,2628
Kuna croata	7,63
Rublo russo	82,8075
Lira turca	7,2296
Dollaro australiano	1,8004
Real brasiliano	5,6893
Dollaro canadese	1,5299
Yuan cinese	7,6476
Dollaro di Hong Kong	8,3625
Rupia indonesiana	17918,68
Shekel israeliano	3,9267
Rupia indiana	82,216
Won sudcoreano	1332,82
Peso messicano	26,547
Ringgit malese	4,7006
Dollaro neozelandese	1,8423
Peso filippino	54,805
Dollaro di Singapore	1,5489
Baht tailandese	35,601
Rand sudafricano	20,2642

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02203

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina di commissario liquidatore, di n. 133 società cooperative aventi sede nelle Regioni Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. (Avviso n. 8/2020/SA-SNL).

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato elenco. Tale procedimento viene avviato ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, causa la mancata revisione degli enti cooperativi presenti nel citato elenco, così come stabilito dalla normativa e precisamente dall'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 come modificato dall'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017 (cosiddetta legge di Bilancio 2018).

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019 5004 oppure far pervenire memorie e documenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, in *Gazzetta Ufficiale*, del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico,

Direzione generale sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale Divisione VI, viale Boston, 25 00144 Roma.

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
1	T.E.P. SOCIETA' COOPERATIVA	09919480963	MI - 2122076	BUCCINASCO	MI	LOMBARDIA	NO	12/05/2017
2	HUMANAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	09772700960	MI - 2112405	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	24/01/2017
3	DALIA SOCIETA' COOPERATIVA	09687790965	MI - 2107099	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	10/11/2016
4	EAGLE'S SOCIETA' COOPERATIVA	09911600964	MI - 2121587	SAN GIULIANO MILANESE	MI	LOMBARDIA	NO	05/05/2017
5	G.T.M. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	09606210962	MI - 2101686	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	04/08/2016
6	GRANCOOP 75 SOCIETA' COOPERATIVA GENERALE	09664630960	MI - 2105740	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	14/10/2016
7	FREE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	09727030968	BS - 580379	LUMEZZANE	BS	LOMBARDIA	NO	23/12/2016
8	SAGITTARIO SOCIETA' COOPERATIVA	09397810962	MI - 2087900	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	10/02/2016
9	DEBER SOCIETA' COOPERATIVA (IN LIQUIDAZIONE)	01631830195	CR - 192452	CREMA	CR	LOMBARDIA	NO	20/01/2016
10	COOPERATIVA ARTIGIANA TECNO EDILE	09046980968	MI - 2065404	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	09/04/2015
11	START SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09857220967	MI - 2117798	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	21/03/2017
12	GRUPPO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02519850206	MN - 259675	SERMIDE E FELONICA	MN	LOMBARDIA	NO	09/03/2017
13	FM SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01655370193	MI - 2103915	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	15/09/2016
14	NEW AGE SOCIETA' COOPERATIVA	09722990968	MI - 2111320	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	29/12/2016
15	NUOVA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09864240966	MI - 2118120	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	LOMBARDIA	NO	15/03/2017
16	L'OASI DELLA SALUTE COOPERATIVA SOCIALE	03569700127	VA - 362336	VARESE	VA	LOMBARDIA	NO	19/12/2016

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
17	LIGNA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02477790204	MN - 256204	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	NO	09/11/2015
18	TUTTOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA	02518660200	MN - 259667	CASTELLUCCHIO	MN	LOMBARDIA	NO	01/03/2017
19	ONSET SOCIETA' COOPERATIVA	04221790167	BG - 445551	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	NO	19/04/2017
20	O.S.L. OBIETTIVO SERVIZI LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZI ONE	09290610964	CR - 192785	CREMA	CR	LOMBARDIA	NO	19/11/2015
21	MESTIERI AMICI SOCIETA' COOPERATIVA	02495030203	MN - 257747	CASTEL GOFFREDO	MN	LOMBARDIA	NO	13/05/2016
22	"CONSORZIO ITALIA FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE	09913970969	MI - 2121336	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	02/05/2017
23	LA SUITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	03580410128	RIF VISURA	CUVEGLIO	VA	LOMBARDIA	NO	09/02/2017
24	INSIEME PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	08862160960	MI - 2054360	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	01/12/2014
25	TKL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01650320193	CR - 190595	CASTELLEONE	CR	LOMBARDIA	NO	21/12/2016
26	NEMO SOCIETA' COOPERATIVA	09825310965	MI - 2115726	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	17/02/2017
27	HUMAN POWER SOC. COOPERATIVA	09145750965	MB - 1902602	SEREGNO	MB	LOMBARDIA	NO	02/07/2015
28	COOPMARK SOCIETA' COOPERATIVA	04184650168	BG - 442588	CISERANO	BG	LOMBARDIA	NO	29/11/2016
29	NADINE MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	09515830967	MI - 2095466	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	12/05/2016
30	STAND COOP SOCIETA' COOPERATIVA	09591500963	MI - 2100484	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	15/07/2016
31	WIND OPERATION SOCIETA' COOPERATIVA	09716750964	MI - 2109250	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	06/12/2016
32	MULTICOP. SCARL SOCIETA' COOPERATIVA	03828430987	BS - 566629	MANERBA DEL GARDA	BS	LOMBARDIA	NO	14/06/2016

	ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.							
	Denominazione sociale	***Codice fiscale***	***REA***	***SEDE***	***Prov.***	***Regione***	***BIL***	***Costituzione***
33	KEY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09202000965	MI - 2075566	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	16/09/2015
34	COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI COMMESSI CAMERIERI SOCIETA' COOPERATIVA	09554130964	MI - 2098181	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	16/06/2016
35	DIMENSIONE VITA - COOPERATIVA SOCIALE	03586580122	VA - 363593	VARESE	VA	LOMBARDIA	NO	08/03/2017
36	CINQUESTELLE SOCIETA' COOPERATIVA	09236330966	MI - 2077496	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	08/10/2015
37	I SAPORI DELLA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	03595380126	VA - 364405	GERMIGNAGA	VA	LOMBARDIA	NO	04/05/2017
38	SINT SOCIETA' COOPERATIVA	08969200966	MI - 2059457	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	05/02/2015
39	MILANO CHE LAVORA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	09805070969	MI - 2114941	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	10/02/2017
40	2 ALPI SOCIETA' COOPERATIVA	09870500965	MI - 2118789	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	31/03/2017
41	FM SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	09645050965	MI - 2103915	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	15/09/2016
42	EXPLOSIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE A R.L.	11993411005	RM - 1342278	ROMA	RM	LAZIO	2016	26/06/2012
43	DEMAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE [LAZIO] (RM)	14032691009	RM - 1491836	MENTANA	RM	LAZIO	2016	10/10/2016
44	ASSOCIAZIONE ROMANA COOPERATIVE DI ABITAZIONE A.R.C.A. 35 [LAZIO] (RM)	04022741005	RM - 729077	ROMA	RM	LAZIO	2016	31/01/1991
45	COTRANS SOCIETA' COOPERATIVA	14095121001	RM - 1496864	ROMA	RM	LAZIO	NO	02/12/2016
46	BIMBI ALLEGRI COOPERATIVA SOCIALE	13883161005	RM - 1480143	ROMA	RM	LAZIO	NO	19/05/2016
47	PLUSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	14108271009	RM - 1497449	ROMA	RM	LAZIO	NO	19/12/2016
48	ALTERNATIVA EDILE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	14064811004	RM - 1493595	ZAGAROLO	RM	LAZIO	NO	27/10/2016

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
49	ALL WORK SOCIETA' COOPERATIVA	09729050964	RM - 1552615	ROMA	RM	LAZIO	NO	23/12/2016
50	GLOBAL TECH SOCIETA' COOPERATIVA	01158760577	RI - 72483	RIETI	RI	LAZIO	NO	13/01/2017
51	CORVIALE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	05581511002	RM - 909040	ROMA	RM	LAZIO	2015	14/07/1998
52	LA COMPAGNIA DEL NOME SOCIETA' COOPERATIVA	14248141005	RM - 1507051	ROMA	RM	LAZIO	NO	06/03/2017
53	TUSCOLO RISTORAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14162321005	RM - 1500805	ROMA	RM	LAZIO	NO	24/01/2017
54	COOPERATIVA DI SERVIZI SAMAK	08278871002	RM - 1085627	TIVOLI	RM	LAZIO	2015	27/12/2004
55	ALFA SOCIETA' COOPERATIVA	14220301007	RM - 1505005	ROMA	RM	LAZIO	NO	09/02/2017
56	ASTRAL 2016 SOCIETA' COOPERATIVA	14185181006	RM - 1503903	ROMA	RM	LAZIO	NO	03/02/2017
57	VIRGILIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13753271009	RM - 1470908	CIVITAVECCHIA	RM	LAZIO	NO	19/02/2016
58	CONSORZIO PANJOB SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	14170181003	RM - 1502703	ROMA	RM	LAZIO	NO	25/01/2017
59	WAITER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	14248601008	RM - 1508358	ROMA	RM	LAZIO	NO	17/03/2017
60	ALDO GILARDI INVESTIGAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	14145791001	RM - 1500168	ROMA	RM	LAZIO	NO	13/01/2017
61	DUEPUNTOZERO SOCIETA' COOPERATIVA	14186681004	RM-1502554	ROMA	RM	LAZIO	NO	02/02/2017
62	S.A.F.F. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA [LAZIO] (RM)	13606371006	RM - 1460076	ROMA	RM	LAZIO	2015	09/11/2015
63	OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA	14343701000	RM - 1514087	ROMA	RM	LAZIO	NO	29/05/2017
64	VISUAL SOC. COOP. A R.L.	12991921003	RM - 1415917	ANZIO	RM	LAZIO	2015	05/08/2014

	ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.							
	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
65	MERCURIO 91 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	04206501001	FR - 190650	FROSINONE	FR	LAZIO	2014	05/12/1991
66	ZETA 2016 SOCIETA' COOPERATIVA	13653381007	RM - 1463701	ROMA	RM	LAZIO	2015	22/12/2015
67	FORESTAL GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	14301921004	RM - 1510964	ROMA	RM	LAZIO	NO	18/04/2017
68	FRUSINO SANITA' SOCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA [LAZIO] (FR)	02941470607	FR - 188767	FROSINONE	FR	LAZIO	NO	15/09/2016
69	DMG SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01148480575	RI - 71742	RIETI	RI	LAZIO	NO	28/04/2016
70	ASSOCIAZIONE ROMANA COOPERATIVE DI ABITAZIONE A.R.C.A. 29	04022531000	RM - 726272	ROMA	RM	LAZIO	2015	31/01/1991
71	EP GROUP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	13121941002	RM - 1425674	ROMA	RM	LAZIO	NO	02/12/2014
72	LOGAC SERVIZI SOC. COOPERATIVA A R.L.	14293911005	RM - 1510475	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/04/2017
73	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CIGNO NERO A.R.L.	02141090569	VT - 155981	VITERBO	VT	LAZIO	2015	20/02/2014
74	ALL IN SOCIETA' COOPERATIVA	14101961002	RM - 1496827	ROMA	RM	LAZIO	NO	07/12/2016
75	MURATORI ROMANI SOCIETA'COOPERATIVA ARL	14045961001	RM - 1492102	ROMA	RM	LAZIO	NO	13/10/2016
76	TECNOLOGIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	13399261000	RM - 1444256	ROCCA PRIORA	RM	LAZIO	NO	04/05/2015
77	TO-HAMMER SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	14378681002	RM - 1516534	FIUMICINO	RM	LAZIO	NO	22/06/2017
78	IMMOBILIARE CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	14315441007	RM - 1512363	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/05/2017
79	SOCIETA' COOPERATIVA 2 ELLE-D SERVICE - IN LIQUIDAZIONE	12020081001	RM - 1344322	ROMA	RM	LAZIO	2014	23/07/2012
80	PLANET CAFE' SOCIETA' COOPERATIVA	00994070571	RM - 1482955	ROMA	RM	LAZIO	NO	21/04/2006

	ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.							
	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
81	CO.BAR. 2016 SOCIETA' COOPERATIVA	14101261007	RM - 1496747	LADISPOLI	RM	LAZIO	NO	29/11/2016
82	ORCHIDEA 2007 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	09743171002	RM - 1186878	POMEZIA	RM	LAZIO	2014	05/12/2007
83	MONDO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14363021008	RM - 1515359	GROTTAFERRATA	RM	LAZIO	NO	12/06/2017
84	LABOR COOP - SOCIETA' COOPERATIVA	13095141001	RM - 1423651	NEROLA	RM	LAZIO	2015	12/11/2014
85	BLL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. A RESPONSABILITA' LIMITATA	14302211009	RM - 1510977	ROMA	RM	LAZIO	NO	20/04/2017
86	ST SERVICE 2017 SOC. COOPERATIVA A R.L.	14293961000	RM - 1510468	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/04/2017
87	PLURICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	14265881004	RM - 1508303	ANZIO	RM	LAZIO	NO	24/03/2017
88	DIAMANTE - SOCIETA' COOPERATIVA	01163560574	RI - 72884	RIETI	RI	LAZIO	NO	18/04/2017
89	PROGETTO E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	09520060964	RM - 1551003	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/05/2016
90	PROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	14387191001	RM - 1517174	ROMA	RM	LAZIO	NO	03/07/2017
91	DIMENSIONE GIARDINO SOCIETA' COOPERATIVA	11576421009	RM - 1313575	ROMA	RM	LAZIO	2016	19/09/2011
92	SIRIA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	05637251009	RM - 911976	ROMA	RM	LAZIO	2014	19/10/1998
93	A & M SOCIETA' COOPERATIVA	12011321002	RM - 1343654	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	2014	17/07/2012
94	SEA&FOOD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	14248581002	RM - 1508343	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	NO	17/03/2017
95	AEROCOOP SECONDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05023431009	RM - 837477	ROMA	RM	LAZIO	2015	29/12/1995
96	EURO LIFT 2015 SOCIETA' COOPERATIVA	13640591007	RM - 1462763	ALBANO LAZIALE	RM	LAZIO	NO	10/12/2015

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
97	MULTISERVIZI CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	14315271008	RM - 1512362	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/05/2017
98	FIAMMA SOCIETA' COOPERATIVA	13586161005	RM - 1458805	ROMA	RM	LAZIO	NO	20/10/2015
99	BEST WORK SOCIETA' COOPERATIVA	14343711009	RM - 1514088	POMEZIA	RM	LAZIO	NO	29/05/2017
100	EDIL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	01131420570	RI - 70488	COTTANELLO	RI	LAZIO	NO	24/02/2015
101	POLAR SOCIETA' COOPERATIVA	02911200596	LT - 209113	CISTERNA DI LATINA	LT	LAZIO	NO	21/12/2016
102	LE TORCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02935840591	LT - 211025	SONNINO	LT	LAZIO	NO	08/05/2017
103	INGROSSO CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	01160740575	RI - 72657	RIETI	RI	LAZIO	NO	22/02/2017
104	AGRI 2015 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	13344941003	RM - 1440243	POMEZIA	RM	LAZIO	NO	01/04/2015
105	RISTORARTE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	14393331005	RM - 1517629	ROMA	RM	LAZIO	NO	20/06/2017
106	NOI PER VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	14001001008	RM - 1488739	ROMA	RM	LAZIO	NO	15/09/2016
107	SINFONIA SOCIETA' COOPERATIVA	13861071002	RM - 1478377	ROMA	RM	LAZIO	2016	03/05/2016
108	LA ROSA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14255231004	RM - 1507575	ROMA	RM	LAZIO	NO	15/03/2017
109	SOUNDCHECK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14258681007	RM - 1507938	LANUVIO	RM	LAZIO	NO	17/03/2017
110	AGRICOLA PONTINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	14315361007	RM - 1512365	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/05/2017
111	ASSOCIAZIONE ROMANA COOPERATIVE DI ABITAZIONE A.R.C.A. 41	04221201009	RM-746169	ROMA	RM	LAZIO	2015	13/01/1992
112	SAN PIETRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13561631006	RM - 1456770	ROMA	RM	LAZIO	NO	13/10/2015

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
113	ERREGI PERSONAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZ IONE	11677671007	RM - 1321248	ROMA	RM	LAZIO	2015	15/12/2011
114	FOR LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14312161004	RM - 1512046	ROMA	RM	LAZIO	NO	03/05/2017
115	R&R COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA ARL	14282261008	RM - 1509513	ROMA	RM	LAZIO	NO	30/03/2017
116	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	09520050965	RM - 1551002	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/05/2016
117	COOPERATIVA AUTONOMA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	14306731002	RM - 1511307	ROMA	RM	LAZIO	NO	27/04/2017
118	MFC GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	14361801005	RM - 1515281	ROMA	RM	LAZIO	NO	06/06/2017
119	MALAKOOP SOCIETA' COOPERATIVA	03698770363	MO - 410088	FINALE EMILIA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	07/06/2016
120	MONACO SOCIETA' COOPERATIVA	03740890367	MO - 413743	VIGNOLA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	13/03/2017
121	ALMA SOCIETA' COOPERATIVA	02601630359	RE - 296784	GATTATICO	RE	EMILIA ROMAGNA	2016	28/11/2013
122	AYA SOCIETA' COOPERATIVA	03704780364	MO - 410668	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	19/07/2016
123	GOLD SOCIETA' COOPERATIVA	03548730369	MO - 397718	VIGNOLA	MO	EMILIA ROMAGNA	2015	18/12/2013
124	GHABI MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03603920368	MO - 402233	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	EMILIA ROMAGNA	2014	04/12/2014
125	ALBASERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01728650332	PC - 186760	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	NO	01/12/2016
126	FOR JOB SOCIETA' COOPERATIVA	02821470347	PR - 269668	COLORNO	PR	EMILIA ROMAGNA	NO	19/01/2017
127	COOPERATIVA CROCE ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04162840401	RN - 328332	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	2014	25/09/2014
128	TRANS COOP 2016 SOCIETA' COOPERATIVA	03667150365	MO - 407502	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	21/12/2015
129	G.F. SERVICES S.COOPERATIVA	02645930351	RE - 300800	RUBIERA	RE	EMILIA ROMAGNA	NO	11/11/2014

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
130	TONIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02807650342	PR - 268511	LANGHIRANO	PR	EMILIA ROMAGNA	NO	04/08/2016
131	F.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA	03633620368	MO - 404583	SPILAMBERTO	MO	EMILIA ROMAGNA	2015	27/04/2015
132	"GOLDEN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE	02743400349	PR - 263512	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	NO	15/12/2014
133	SPARTA SOCIETA' COOPERATIVA	03738950363	MO - 413710	MIRANDOLA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	10/02/2017

20A02151

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-105) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.